

Codice A1802A

D.D. 6 agosto 2018, n. 2411

L.r. 23/1984, R.D. 1175/1933, D.P.R. 327/2001 e s.m.i.– Domanda di autorizzazione a costruire ed esercire una Cabina Primaria denominata ‘C.P. CASELLE’, ed opere opere accessorie”, nel Comune di Caselle Torinese (TO), ad istanza di E-distribuzione S.p.A. Determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi decisoria.

Premesso che:

In data 23.03.2018, ns. prot. n. 14222/A1802A, la Società E-distribuzione S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Ombrone 2, ha presentato domanda, ai sensi della l.r. n. 23/84, unitamente agli elaborati progettuali, in forma cartacea e su supporto informatico (cd), di autorizzazione alla “costruzione ed esercizio di una Cabina Primaria denominata ‘C.P. CASELLE’ ed opere opere accessorie”, localizzata nel Comune di Caselle Torinese (TO).

Il progetto consiste nella realizzazione di una cabina primaria di trasformazione di tensione da 132 kV a 15kV e delle linee MT di alimentazione sul territorio dei Comuni di Caselle Torinese e San Maurizio Torinese.

L’intervento ha la finalità di potenziare e migliorare il servizio elettrico per il Comune di Caselle Torinese e dei Comuni limitrofi, per il prossimo sviluppo commerciale e dei servizi nella zona adiacente all’aeroporto di Caselle Torinese.

Ai sensi dell’art. 10 comma 4 della l.r. 40/98 e s.m.i., l’opera in esame risulta esclusa dal procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale.

A seguito della verifica dei requisiti tecnico-amministrativi, necessari per l’ammissibilità dell’istanza, veniva pubblicata, sul Bollettino Ufficiale n. 16 del 19 aprile 2018, la comunicazione prot. n.15560 del 30.03.2018, di avvenuto deposito di copia degli elaborati e l’avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 241/90, con contestuale indizione della Conferenza dei Servizi Decisoria, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona, ai sensi degli artt. 14 c. 2 e 14-ter legge n. 241/90.

A ciascuna Amministrazione coinvolta nel procedimento, il Responsabile del procedimento trasmetteva, altresì, tramite servizio postale e in aggiunta alla copia informatica, copia cartacea della documentazione progettuale, prodotta dalla Società richiedente.

Con riferimento ai diritti dei terzi coinvolti, la società E-distribuzione S.p.A., nel richiedere contestualmente la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, nonché inamovibilità delle opere, indicava le aree interessate dal vincolo preordinato all’esproprio o all’asservimento, da acquisire in forma bonaria, attraverso l’acquisto diretto dei terreni coinvolti, ovvero, ai sensi del DPR 327/2001, con servitù inamovibili.

A tal fine, ne dava comunicazione, con Raccomandata A/R del 7.05.2018 prot. n. 0274122, al privato proprietario della particella 4 al foglio 3 Catasto Terreni del Comune di Caselle Torinese su cui insisterà la Cabina Primaria *de quo* e ne richiedeva al Comune di Caselle Torinese, con nota del 25.05.2018, prot. n. 0274123, l’affissione nel proprio Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi.

Nel corso della Conferenza dei Servizi Decisoria, tenutasi nel giorno fissato, 5 giugno 2018, venivano illustrati gli aspetti generali del progetto in esame. In particolare, nel richiamare la Relazione generale di progetto, il RUP evidenziava interferenze potenziali dei 2 tralicci delle linee AT, indicati nella Relazione, nonché nel rendering fotografico, con i vincoli aeroportuali.

Veniva data lettura delle note, contenenti pareri, nulla osta etc., pervenute da parte dei soggetti e degli Enti coinvolti, come di seguito riportati:

- con nota prot. n. 25382 del 4.6.18, Enac Spa evidenzia che il proprio parere/nulla osta -in merito al traliccio di pertinenza della società richiedente- verrà rilasciato a seguito di richiesta di valutazione inserito sul portale web di Enav Spa;

- con nota prot. n. 6800 del 3.5.18, Enav Spa comunica che le eventuali verifiche richieste atte ad individuare possibili interferenze di nuove installazioni con le procedure strumentali di volo, verranno trasmesse ai fini del provvedimento autorizzativo di Enac, al cui sito informatico si rimanda per le modalità di presentazione dell'istanza;

- con nota prot. n. 25115 dell'1.6.18, Arpa Piemonte esprime parere tecnico favorevole e poichè l'opera risulta compatibile con la normativa sui campi elettromagnetici, condiziona lo stesso ad una serie di prescrizioni ed in particolare: per la gestione dei materiali da scavo, suggerisce il recupero nel rispetto dei criteri di cui al D. Lgs. 152/2006; per la gestione delle acque nere, rammenta che lo svuotamento della fossa Imhoff va effettuato da ditte autorizzate; per la gestione delle acque meteoriche si concorda con la soluzione adottata dalla società richiedente, ancorchè si debba ottenere il nulla osta del gestore del fossato;

- con nota prot. n.12170 del 9.4.18, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino, comunica che si pronunceranno a seguito di istanza da formularsi con le modalità previste dalla normativa vigente come da documenti allegati;

- con nota prot. n. 97850 del 4.6.18, il Ministero dello Sviluppo Economico richiama la normativa di cui al D.Lgs. 259/03 per il rilascio del nulla osta/attestazione di conformità;

- con nota prot. n. 6944 del 23.4.18, l'Aeronautica Militare rileva che non vi sono interferenze con le proprie infrastrutture e, pertanto, nulla osta per i soli aspetti demaniali.

Sotto il profilo della situazione idrogeologica si evidenziava, in Conferenza, la mancanza di dissesti nella zona e di interferenze con corsi d'acqua demaniali, come peraltro confermato dal referente del Settore Tecnico regionale-area metropolitana di Torino.

Il tecnico del Comune di Caselle, inoltre, sollevava la problematica relativa alle nuove fasce di vincolo a seguito della realizzazione dell'opera e chiedeva che la Società proponente chiarisse con precisione la localizzazione dell'intervento, al fine di evitare interferenze con i sotto-servizi della strada comunale, ad oggi in fase di progetto; rilevava la posizione della recinzione della cabina elettrica all'interno della fascia di rispetto stradale e, pertanto, richiedeva a E-distribuzione S.p.A. la sottoscrizione di un "atto di impegno" per l'adeguamento della stessa alla normativa vigente; chiedeva, infine, alla Società istante la predisposizione di una Relazione di impatto acustico.

Il referente di Sagat S.p.A., con riferimento ai tralicci menzionati, riscontrava come gli stessi non risultassero dai tracciati sull'elaborato e, pertanto, chiedeva che E-distribuzione S.p.A. fornisse gli opportuni chiarimenti.

I rappresentanti della Società proponente fornivano i chiarimenti e le precisazioni dovute come segue: riguardo ai tralicci si chiariva che gli stessi facessero parte, insieme al tracciato, di un distinto progetto da attivarsi ad istanza della Società Terna S.p.a., presso il Ministero dello Sviluppo Economico; relativamente alle fasce di rispetto stradale, si dichiaravano disponibili a produrre "l'atto di impegno" così come richiesto dal Comune di Caselle T.se; per l'acquisizione delle porzioni di terreno coinvolte nell'opera, riferite alla particella 4 del foglio 3 Catasto Terreni del Comune di Caselle Torinese, dichiaravano di aver avviato la procedura finalizzata all'esproprio/servitù di elettrodotto degli stessi e di voler stipulare un contratto di compravendita, in accordo bonario, con il privato titolare, alternativo alla procedura espropriativa.

A seguito della richiesta di integrazioni di cui al verbale, trasmesso con nota prot. n. 26601 dell'11.6.18, E-distribuzione S.p.A. trasmetteva nota prot. n. 0401747 del 2.7.18, con i seguenti allegati: Copia della istanza secondo la procedura Ostacoli Volo a Bassa quota; Relazione di impatto acustico ambientale come richiesto dal Comune di Caselle T.se; attestazione e dichiarazione di conformità per il cavo cordato a elica; Copia dell'istanza ai Vigili del Fuoco come da normativa vigente; la stessa dichiarava che *"per la gestione delle acque meteoriche e quanto indicato nel parere Arpa (...) E-distribuzione è in costante contatto con la società che realizzerà sia l'impianto viario sia l'intero sviluppo terziario dell'area come indicato all'interno del PRGC del comune interessato dall'opera. Poichè per la viabilità e le opere sopradescritte è stato interessato il Consorzio Riva Sinistra del la Stura, gestore delle acque del comune, restiamo in attesa della*

definizione esecutiva degli interventi in modo da poter, in fase di cantierizzazione, chiedere apposita e corretta concessione al Consorzio sull'utilizzo del fossato".

Con nota prot. n. 47470 del 19.7.18, il Ministero dello Sviluppo Economico rilasciava per quanto di competenza, il relativo Nulla Osta, subordinandolo all'osservanza delle seguenti condizioni:

"1 La cabina primaria non determini interferenze elettriche con impianti della Rete Pubblica di Telecomunicazioni;

2 sia garantito il rispetto della compatibilità elettromagnetica come stabilito dalle norme CEI 103-6-ediz. 1992-12 fasc. 4091 del Comitato Elettrotecnico Italiano;

3 siano rispettate le prescrizioni contenute nelle Norme CEI 11-17 3497/R del luglio 1997 e nel Cap.IV della Circolare DSC/3/2/7/7900/2285/2940 del 18/02/1982;

4 per impianti TLC allacciati alla rete pubblica e installati nelle Cabine Primarie, dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui alla Ministeriale n. LCI7U2/2/71571/SI del 13/03/1973".

Con nota, ns. prot. n.24656 del 24.7.18, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino esprimeva parere di conformità, *"a condizione che i lavori siano eseguiti secondo quanto illustrato nella documentazione tecnica allegata e nel rispetto delle vigenti norme e criteri di sicurezza, ancorchè non espressamente richiamati negli elaborati. Si fa presente che, a lavori ultimati, dovrà essere prodotta la segnalazione di cui all'art. 16 c. 2 D.Lgs. 139/2006, prima dell'inizio dell'attività, mediante SCIA ex art. 4 del D.P.R. n. 151/2011, con le modalità e i contenuti di cui all'art. 4 del D.M. 07.08.2014, a mezzo della modulistica prevista dai DCPSTn. 200 del 31.10.2012 e n. 252 del 10.04.2014, disponibili nel sito www.vigilfuoco.it. Si fa riserva di dettare ulteriori prescrizioni in sede di controlli effettuati con le modalità di cui all'art. 4 del richiamato D.P.R. n. 151/2011".*

Con nota prot. n. 88372 del 24.7.18, la Città metropolitana di Torino, confermava nei contenuti la precedente nota prot. n. 62757 del 24.5.18, trasmessa in data 30.7.18, ns, prot. n. 35161. In quest'ultima si evidenziava che non *"si rilevano specifiche interferenze con l'attuale viabilità demaniale di competenza. Poichè detto intervento si inserisce nell'ambito dell'attuazione dell'accordo di programma approvato con DGR n. 55-866 del 29 dicembre 2014 (ed in seguito sottoscritto) ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e artt. 11 e 15 della L. 241/1990 e s.m.i., tra la Regione Piemonte, l'ex Provincia di Torino ed il Comune di Caselle Torinese per la localizzazione L.2 denominata "Subambito B-Aree ATA", dovrà essere verificata sia la localizzazione che l'accessibilità con i soggetti che prenderanno in consegna la nuova viabilità di collegamento tra la SP. n. 2 e Via delle Fabbriche (...) fatti salvi pareri o valutazioni diverse espresse dai servizi o enti territorialmente competenti".*

Preso atto della documentazione integrata dalla Società Proponente e acquisiti i pareri, le osservazioni, i nulla osta necessari alla conclusione del procedimento, il procedimento proseguiva in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art.14 bis L. 241/1990 e s.m.i..

Considerato che, per le altre Amministrazioni che non hanno fatto pervenire le proprie determinazioni nei termini prescritti nella comunicazione di indizione e convocazione, ai sensi dell'art.14 bis c. 4 L. 241/1990 e s.m.i., la mancata comunicazione equivale ad assenso senza condizioni.

Vista la dichiarazione della rispondenza della progettazione delle opere di cui trattasi alla normativa vigente in materia di linee elettriche.

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

VISTO il T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933;

VISTO il D.P.R. n. 616/1977;

VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
VISTO il DPCM 08.07.2003;
VISTO il D.Lgs. n. 330/2004;
VISTO il D.M. 29 Maggio 2008
VISTA la l.r. n. 56 /1977 e s.m.i.;
VISTA la l.r. n. 23/1984;
VISTA la l.r. n. 7/2005 e s.m.i.;
VISTO l'art. 17 della l.r. 23/2008
VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi decisoria del 05.06.2018;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

determina

1. La conclusione positiva dei lavori della Conferenza dei Servizi Decisoria, svoltasi ai sensi degli artt. 14 c. 2, 14 -bis e 14-ter L. 241/90, in forma simultanea e in modalità sincrona e conclusasi in forma semplificata e asincrona, come richiamato in narrativa, al fine di valutare il progetto, ad istanza di E-distribuzione S.p.A., per la costruzione e l'esercizio di una "Cabina Primaria denominata 'C.P. CASELLE' ed opere accessorie", localizzata nel Comune di Caselle Torinese (TO)";
2. Di adottare, ai sensi dell'art. 14 quater c. 1 della L. 241/90, i risultati della Conferenza dei Servizi;
3. Di autorizzare la Società richiedente E-distribuzione S.p.A., viste le motivazioni indicate in premessa, alla costruzione e all'esercizio della Cabina Primaria ed opere accessorie, come sopra descritti;
4. Di specificare che, ai sensi dell'art. 14 quater c. 3, primo periodo, della L. 241/90, la presente determinazione è immediatamente efficace. Tuttavia, tale efficacia cesserà in caso di esito negativo del procedimento amministrativo per l'altra opera infrastrutturale in A.T. funzionalmente connessa all'impianto in oggetto, di competenza ministeriale e ad iniziativa di Terna S.p.A.;
5. La presente autorizzazione ha, altresì, efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità, urgenza ed inamovibilità delle opere occorrenti per la costruzione e l'esercizio della Cabina elettrica in oggetto ed opere accessorie;
6. La presente autorizzazione costituisce, inoltre, vincolo preordinato all'esproprio/servitù di elettrodotto delle porzioni di terreno privato coinvolte nella realizzazione dell'opera, ai sensi del DPR 327/2001 e s.m.i.. Poichè la Società E-distribuzione S.p.a. dichiara di voler stipulare un contratto di compravendita, in accordo bonario, con il privato, proprietario del terreno, prima dell'esecuzione del decreto espropriativo, in caso di mancato accordo, entro due anni dalla data della presente determinazione, dovrà presentare al Settore Regionale competente, ai sensi degli artt. 13 e 14 della l.r. 23/84, i piani particellari con l'elenco dei proprietari sulle aree private su cui insisterà l'opera autorizzata, rispetto ai quali è necessario procedere nei termini della legge regionale 23/84, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e del D.Lgs. 330/2004, ed entro tre anni deve iniziare i lavori. Le espropriazioni/asservimenti devono essere condotti a termine entro cinque anni dalla data della presente determinazione;
7. La presente determinazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti

di assenso, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato;

8. La Società E-distribuzione S.p.A. dovrà osservare tutte le prescrizioni progettuali e gestionali indicate in premessa, nonché quelle contenute negli assensi, pareri, nulla osta richiamati nella presente determinazione. In particolare, con riferimento alle fasce di rispetto stradale, dovrà produrre “l’atto di impegno” così come richiesto dal Comune di Caselle T.se;

9. Le opere dovranno essere costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all’istanza di autorizzazione, sotto l’osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di impianti elettrici, previa presa visione del posizionamento del tracciato del progetto esecutivo del Comune di Caselle Torinese.

10. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, la Società E-distribuzione S.p.A. dovrà fornire alle Amministrazioni autorizzanti, apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti da DPCM 8 luglio 2003 e s.m.i.

11. La Società E-distribuzione S.p.A. dovrà comunicare alle Amministrazioni interessate la data dell’entrata in esercizio delle opere.

12. La Società E-distribuzione S.p.A. assume la piena responsabilità in riferimento ai diritti dei terzi, nonché agli eventuali danni comunque causati a persone o beni pubblici e privati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, restando le Amministrazioni indenni da qualsiasi azione o molestia.

13. Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell’opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le piste di servizio eventualmente realizzate per l’esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell’esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.

14. La Società E-distribuzione S.p.A. resta obbligata ad eseguire durante la costruzione ed esercizio dell’impianto tutte quelle nuove opere o modificazioni che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici o privati interessi, entro i termini che saranno all’uopo stabiliti e con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

15. Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico della Società E-distribuzione S.p.A..

16. Il Settore Tecnico regionale-area metropolitana di Torino è incaricato di accertare la rispondenza delle opere costruite a quanto progettato e prescritto e di redigere il certificato di collaudo, così come disposto dall’art. 3 del D.M. 21.03.1988 e s.m.i..

17. La Società E-distribuzione S.p.A. dovrà dare comunicazione, mediante raccomandata, della data di adozione del presente provvedimento a tutti gli intestatari nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo preordinato all’esproprio.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica o piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010

Il Dirigente
Andrea TEALDI

L'estensore

LB/AV